

(N. 2152)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO e DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 SETTEMBRE 1957

Estensione del servizio metrico ai contatori elettrici e trasformatori di misura e istituzione di un laboratorio di misure elettriche presso l'Ufficio metrico centrale di Roma.

ONOREVOLI SENATORI. — Leggendo l'articolo 12 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, nel quale è detto « I pesi e le misure e gli strumenti usati in commercio per pesare e per misurare, sono sottoposti a due verifiche: la prima e la periodica. Nell'una e nell'altra il verificatore pone un bollo su ogni oggetto da lui verificato » si ha l'impressione che tutti i pesi, misure e strumenti per pesare e misurare, se usati in commercio, rientrino nella disposizione stessa.

La realtà invece è ben diversa.

Infatti, mentre tutti coloro che usano per scopi commerciali bilance ad altri strumenti di misura sono sottoposti al controllo (il sarto, il falegname, il fruttivendolo, il venditore ambulante), non lo sono invece le società venditrici di energia per i contatori che rappresentano circa un quintuplo di tutti gli altri strumenti metrici per scopi commerciali sottoposti a verifica, per cui, in sostanza, l'articolo 12 del citato testo unico del 1890 si applica solo a circa il 20 per cento dei principali

apparecchi di misura usati per scopi commerciali.

La esclusione dei contatori elettrici dallo obbligo della verifica non ha alcuna giustificazione. Infatti va rilevato che, dopo pochi anni in cui cominciò a diffondersi l'uso del gas, con legge del 23 giugno 1874, venne disposto l'obbligo della verifica per i contatori, mentre sono ormai circa 70 anni da quando l'energia elettrica ha una larga diffusione ed ancora nessun provvedimento è stato preso per disporre la verifica dei contatori, cioè dello strumento attraverso il quale si procede alla misurazione delle merce venduta.

Si è creato così a favore delle società elettriche un ingiustificato e rilevantissimo privilegio. Privilegio tanto più grave in quanto per legge (articoli 40 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1104 e 24 e 31 del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1105) è previsto (non osiamo dire autorizzato) l'errore a favore della società e se ne fissano i limiti massimi che nella realtà le società aumentano fortemente in forza di specifiche clausole contrattuali!

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La gravità del problema che noi affrontiamo emerge ancora più chiaramente se si tiene conto che, in base ai regi decreti 11 luglio 1941, nn. 1104 e 1105, concernenti norme per la costruzione, l'accettazione ed il collaudo dei contatori elettrici e dei trasformatori di corrente e di tensione, i contatori elettrici debbono presentare alcuni requisiti perchè siano accettabili « ai fini commerciali ed ai fini degli accertamenti di competenza delle pubbliche amministrazioni ». Tale accertamento per i contatori tipo è esercitato dal Consiglio nazionale ricerche; ma per tutti gli altri contatori, chi accerta l'esistenza dei requisiti voluti dalla legge? Pare impossibile, eppure è la realtà; il controllo, non solo nel momento in cui il contatore è messo in vendita, ma anche nel periodo in cui è in funzione, è affidato alle stesse società elettriche cioè ad uno dei contraenti e, senza offendere alcuno, è umano supporre che non sarà proprio la società che è direttamente interessata, a dichiarare guasto il contatore che segni più del reale consumo.

Per quanto ci consta, in nessun campo la parte interessata espleta la funzione di giudice in rapporti che la riguardano direttamente e la cosa è tanto ovvia da rendere oziosa qualsiasi insistenza.

I casi di controllati-controllori, di cui tanto si sono finora occupati il Parlamento e la Stampa, diventano inezie di fronte al problema di cui ci interessiamo.

Bisogna tener infatti presente che la massima parte delle imprese costruttrici di contatori fa parte come controllata o collegata di qualcuno dei grandi gruppi di società elettriche. La qual cosa aggrava ancora di più la mancanza di un organo che sia « terzo » nei riguardi delle società venditrici e dei consumatori di energia.

Che il controllo sia necessario si ricava anche dal fatto che l'Amministrazione finanziaria dello Stato (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) con circolare in data 15 dicembre 1953 (che fornisce direttive agli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione) dispone la taratura da parte degli enti a ciò autorizzati per legge « almeno ogni 5 anni » per i contatori alternati; « almeno ogni 3 anni » per quelli a corrente continua, e prescri-

ve che a cura degli uffici tecnici per le imposte di fabbricazione si debba procedere « annualmente » al controllo di ogni contatore installato limitatamente però allo accertamento dei consumi e della produzione soggetta a controllo fiscale.

Non si comprende perchè si sia sentita questa necessità per il controllo fiscale, mentre la si neghi per il consumo dei privati cittadini.

Nè si pretenda giustificare tale stato di cose col dire che l'articolo 60 del regio decreto n. 1104 e il 36 del regio decreto n. 1105 prevedono che « le pubbliche amministrazioni ed i privati possono chiedere il collaudo di singoli contatori e la verifica delle relative installazioni ». Perchè queste norme, mentre provano ancora più chiaramente la necessità della verifica, concretamente poi si riducono ad una beffa, sia perchè le spese del collaudo e della verifica ricadono sul richiedente, sia perchè un problema generale non può affrontarsi e risolversi con qualche singolo caso, ed infine, perchè non può essere affidata al privato cittadino una materia che è d'interesse pubblico.

Il problema così grave non è nuovo e se, finora, non è stato risolto si deve al fatto che coinvolge interessi relevantissimi, ed è noto come, purtroppo, in Italia il monopolio elettrico faccia sentire il suo strapotere in tutti i campi.

Ci risulta infatti che, intorno al 1949, si riunì una commissione di competenti per predisporre lo schema di un disegno di legge rivolto ad imporre l'obbligo della verifica per i contatori elettrici, ma, a quanto si dice, avrebbe dato parere sfavorevole, sotto lo specioso motivo che sarebbe oltremodo difficile il controllo.

Dette difficoltà non esistono nella pratica, ma anche se esistessero non è davvero impossibile superarle. È certo comunque che lo Stato, se non vuol venire meno ad uno dei suoi fondamentali compiti, non può lasciare indifesa anche in questo campo la vastissima categoria degli utenti di energia elettrica (circa 16.000.000).

La questione è arrivata anche in Parlamento con un'interrogazione, al Ministro dell'industria e commercio, dell'onorevole Troisi ed in tale occasione, il Ministro in data 26 febbraio 1956, rispose: « Il Ministero ha in corso

di esame il problema del controllo dei misuratori elettrici ».

È passato un anno e mezzo, ma tutto è al punto di prima ed è perciò che prendiamo noi l'iniziativa col presente disegno di legge il cui interesse generale è manifesto.

Per la concreta risoluzione sorgono alcuni problemi: a chi affidare la verifica? Come pagare le spese?

Riteniamo che la prima questione possa essere risolta aggregando un laboratorio di misure elettriche all'Ufficio metrico centrale di Roma, ed alle spese si potrà provvedere con una quota dei diritti metrici che verranno pagati per la verifica.

Ed è pertanto che, fiduciosi nell'accoglimento, presentiamo il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I contatori elettrici di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1104 ed i trasformatori elettrici di misura di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1105, nonché tutti gli altri contatori elettrici usati per scopi commerciali sono soggetti alla verifica prima e periodica ed alle rispettive legalizzazioni.

Art. 2.

Presso l'Ufficio metrico centrale di Roma verrà aggregato un laboratorio di misure elettriche.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si farà fronte con i diritti metrici inerenti alle verifiche di cui sopra, diritti che saranno stabiliti con decreto ministeriale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.